

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-897 del 04/04/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013. DITTA TECTUBI RACCORDI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE RACCORDI SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), LOC. FORNACE ROSA, VIA EMILIA PAVESE n. 34/A. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-860 del 31/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quattro APRILE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA TECTUBI RACCORDI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE RACCORDI SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), LOC. FORNACE ROSA, VIA EMILIA PAVESE N. 34/A. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale 11/9/2014 n. 1793 con la quale la Provincia ha adottato ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "produzione raccordi" svolta dalla ditta TECTUBI RACCORDI S.P.A. nello stabilimento sito in Comune di Castel San Giovanni (PC), via Emilia Pavese n. 34/A, autorizzazione che comprende i seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione a n. 2 scarichi di acque di prima pioggia in pubblica fognatura e di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale ex art. 124 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene le problematiche inerenti il rumore;

VISTA l'istanza della Ditta **TECTUBI RACCORDI S.P.A.** presentata, ai sensi della vigente normativa, al SUAP del Comune di Castel San Giovanni e trasmessa dallo stesso alla Provincia con nota 27.10.2015, prot. n. 23063 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza il 28.10.2015 con prot. n. 64075), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale conseguente alla modifica sostanziale della situazione emissiva precedentemente autorizzata;

PRESO ATTO CHE:

- la modifica di cui trattasi è relativa all'installazione di due nuovi punti di emissione E35 (forno FT9 – 2,8 MW) ed E36 (forno FF8 – 2,4 MW) ed alla contestuale dismissione delle emissioni E1, E4, E5, E12, E17, E18 ed E19.;
- per quanto attiene gli scarichi di acque reflue oggetto della sopra citata precedente autorizzazione (Det. Dir. 1793/2014), la Ditta ha dichiarato che non sono intervenuti cambiamenti;
- all'istanza è stata allegata la documentazione relativa all'impatto acustico;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota PEC del 12.12.2015 (prot. Prov.le n. 72379 di pari data) con cui arpa di Piacenza ha trasmesso il proprio parere favorevole, con prescrizioni, in relazione alla modifica richiesta per la matrice emissioni in atmosfera;
- lettera prot. n. 11392 in data 08.03.2016, con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica ha ritenuto di non avere particolari osservazioni o prescrizioni da proporre;
- lettera del 17.03.2016 prot. n. 5798, con cui il Comune di Castel San Giovanni ha trasmesso il proprio parere favorevole per quanto riguarda le emissioni in atmosfera e l'impatto acustico;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le " *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, " *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante " *Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 " *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, " *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto con i limiti e le prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente atto;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **TECTUBI RACCORDI S.P.A.** (C. FISC. 01230470997) - avente sede legale in Comune di Podenzano (PC), via Roma n. 150 - per l'attività di "produzione raccordi" svolta nello stabilimento sito in Comune di Castel San Giovanni (PC), Loc. Fornace Rosa, via Emilia Pavese a seguito delle modifiche riportate in premessa. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., a n. 2 scarichi di acque di prima pioggia in pubblica fognatura e di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;
2. di stabilire, **per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E3 RISCALDO PEZZI DA 10" A 24"

Portata massima	4100	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	50	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	5	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E7 GENERATORE ARIA CALDA PER ASCIUGATURA VERNICIATURA

Portata massima	500	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E8A VERNICIATURA ASCIUGATURA

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m

EMISSIONE N. E8B VERNICIATURA ASCIUGATURA

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m

EMISSIONE N. E14 FORNO A MUFFOLA FT1 POS.1 CAMINO 1

Portata massima	2000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	240	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E14/BIS FORNO A MUFFOLA FT1 POS.1 CAMINO 2

Portata massima	2000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	240	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E15 FORNO A MUFFOLA FT1 POS. 2 CAMINO 1

Portata massima	2000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	240	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E15/BIS FORNO A MUFFOLA FT1 POS. 2 CAMINO 2

Portata massima	2000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	240	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E16 FORNO FT4/1

Portata massima	1900	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	240	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E20 FORNO FT3/1

Portata massima	2000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno

Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	240	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E21 FORNO FT3/2

Portata massima	2000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	240	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E22 FORNO FF5

Portata massima	1200	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E23 FORNO FF7

Portata massima	1550	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E24 GRANIGLIATRICE 1

Portata massima	25000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E25 GRANIGLIATRICE 2

Portata massima	15000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E26 MOLATURA 1

Portata massima	48000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E27 GRANIGLIATRICE 3

Portata massima	30000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno

Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E28 TORRINO DI RAFFREDDAMENTO 1

EMISSIONE N. E29 TORRINO DI RAFFREDDAMENTO 2

EMISSIONE N. E30 TORRINO DI RAFFREDDAMENTO 3

EMISSIONE N. E31 TAGLIO ECCEDEENZA 1

Portata massima	8800	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espressi come Co)	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E32 TAGLIO ECCEDEENZA 2

Portata massima	8800	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espressi come Co)	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E33 FORNO FF6

Portata massima	1200	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E34 FORNO PER TRAFILATURA

Portata massima	2000	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E35 FORNO FT9 – POT. 2,8 MW

Portata massima	2500	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E36 FORNO FF8 – POT. 2,4 MW

Portata massima	2500	Nm ³ / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- a) i limiti di concentrazione fissati per E3, E7, E14, E14/bis, E15, E15/bis, E16, E20, E21, E22, E23, E33, E34 E35 ed E36 si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano;
- b) Le emissioni E14 ed E14/bis possono funzionare solo alternativamente ad E15 ed E15/bis;
- c) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 10169 per la determinazione delle portate o, se non applicabile il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - metodo UNICHIM M.U. 543 o UNI 9969 per la determinazione del **monossido di carbonio**;
- e) la durata dei campionamenti del **monossido di carbonio** deve essere pari a 60 minuti;
- f) per la misura del **materiale particolare** la durata dei campionamenti deve essere pari a: 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;
- g) per la verifica dei limiti di emissione degli **ossidi di azoto e zolfo** il metodo di campionamento, prelievo e analisi da adottarsi è quello riportato in allegato al D.M. 25.8.2000;
- h) i controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza **almeno annuale** ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- i) la data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'Ente di controllo e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo, ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- j) l'attività di verniciatura deve essere svolta nell'apposito locale, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- k) la ditta non dovrà superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti pari a **60 kg/giorno**, per un emissione annua di C.O.V. massima di **1300 kg/anno**. Il consumo medio è da valutarsi in relazione ai giorni di effettivo funzionamento degli impianti riportati sul registro di cui al punto m);
- l) devono essere impiegati solo prodotti vernicianti **a base acquosa** con contenuto di solvente organico non superiore al 20% in peso della fase solvente;
- m) le ore di funzionamento delle emissioni derivanti dagli impianti di verniciatura, i consumi di prodotti vernicianti, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza settimanale, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- n) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere presentata all'Arpae nodo di Piacenza una relazione sui giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, sui quantitativi di prodotti vernicianti utilizzati, nonché sulle quantità di composti organici volatili emessi relativi all'anno precedente;
- o) ogni variazione dell'impiego di materie prime per verniciatura dovrà essere preventivamente comunicato, unitamente alle schede di sicurezza dei prodotti stessi, all'Arpae nodo di Piacenza ed al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza;
- p) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti di cui alle emissioni nuove è fissato a **quattro mesi** dalla data del nuovo provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- q) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti di cui alle emissioni nuove è fissato a **cinque mesi** dalla data del nuovo provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- r) entro **trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, la ditta dovrà comunicare all'Arpae nodo di Piacenza ed al Comune sede dell'insediamento i dati relativi ad

almeno tre controlli delle emissioni effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

- s) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, la ditta è tenuta a comunicarlo con congruo anticipo a mezzo di lettera raccomandata r.r. allo Sportello Unico, all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi **15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione della Ditta;
3. di stabilire, **per lo scarico di acque reflue industriali** nel corpo idrico superficiale "canale consortile Casa degli Alberi", il rispetto nel pozzetto di prelievo fiscale (indicato come *pozzetto di prelievo fiscale "S1"* nel "PARTICOLARE A" dell'allegato 7/a "PARTICOLARE RETE IDRICA ACQUE DI RAFFREDDAMENTO CON IDENTIFICAZIONE DEL PUNTO DI SCARICO"), dei limiti della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente allo scarico in acque superficiali;
4. di impartire, **per lo scarico di acque reflue industriali** nel corpo idrico superficiale "canale consortile Casa degli Alberi", le seguenti prescrizioni:
- a) dovrà essere comunicata l'attivazione dello scarico all'Arpae di Piacenza ed al Consorzio di Bonifica di Piacenza entro una settimana dall'attivazione stessa non essendo stato attivato lo scarico rispetto alla precedente autorizzazione (D.D. n. 1793/2014);
 - b) prima dell'attivazione dello scarico venga installato un misuratore di portata al fine di quantificare il quantitativo di acque reflue in uscita dal pozzetto di campionamento fiscale di cui al precedente punto 3.;
 - c) il pozzetto di prelievo fiscale di cui alla precedente punto 3. dovrà essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento per caduta delle acque reflue;
 - d) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione, all'Arpae di Piacenza, all'A.U.S.L. di Piacenza e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
 - f) dovrà essere preventivamente comunicata, alla Provincia, ogni eventuale modifica o variazione delle modalità dello scarico rispetto a quanto agli atti provinciali;
5. di stabilire, **per lo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura**, le seguenti prescrizioni:
- a) lo scarico di acque di prima pioggia dovrà rispettare per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali i limiti della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni relativamente allo scarico in pubblica fognatura;
 - b) il pozzetto di campionamento fiscale dovrà consentire un agevole campionamento per caduta del refluo. Dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - c) i limiti di emissione di cui alla precedente lettera a) non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - d) i sistemi di trattamento dovranno essere sempre tenuti in funzione;
 - e) l'area interessata dai sistemi di trattamento venga mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
 - f) si dovrà provvedere con regolarità alla manutenzione e la pulizia dei sistemi di trattamento, così come i pozzetti e la rete fognaria prevedendo una regolare asportazione dei fanghi e degli oli; la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - g) venga tenuto un apposito registro con fogli numerati progressivamente, a disposizione degli organi di controllo, su cui annotare:

- le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di trattamento;
 - eventuali imprevisti, malfunzionamenti e/o disservizi di cui alla successiva lettera i);
- h) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi ai sistemi di trattamento o alle condotte fognarie interne, ovvero cessazione del funzionamento degli stessi sistemi di trattamento, la ditta TECTUBI RACCORDI SPA dovrà immediatamente darne comunicazione, tramite fax, al Comune di Castel San Giovanni, al Gestore del Servizio Idrico Integrato ed all'Arpa di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- i) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Castel San Giovanni, al Gestore del Servizio Idrico Integrato, all'Arpa di Piacenza, ogni eventuale modifica dei sistemi di trattamento o della modalità degli scarichi rispetto a quanto agli atti;

6. di fare salvo:

- che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di trattamento o delle condotte fognarie interne allo stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- quanto previsto dal Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

7. di dare atto che:

- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Castel San Giovanni sulla base del presente atto – sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. n. 1793 del 11/9/2014 e rilasciata dal SUAP con atto n. 11 del 23.9.2014;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.